

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 652**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore RONCONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2001**

—————

Definizione agevolata delle violazioni edilizie commesse entro il  
31 maggio 1998 nelle zone terremotate dell’Umbria e delle Marche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività urbanistico-edilizia delle zone dell'Umbria e delle Marche dopo l'evento sismico del 26 settembre 1997 è stata stimolata da esigenze di emergenza e di sicurezza che hanno comportato inevitabilmente la costruzione di opere edili anche su aree assoggettate a vincoli di inedificabilità senza per altro osservare le norme, le prescrizioni e le modalità previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Tale situazione, peraltro aggravata dal mancato avvio della ricostruzione, ritardata dalla poca chiarezza delle disposizioni che disciplinano il dopo terremoto, non potrà senz'altro essere ulteriormente penalizzata dall'eventuale ingiunzione di demolizione di quegli edifici che sono stati costruiti in uno stato di emergenza per porre rimedio alle inevitabili situazioni di grande precarietà e di difficile sistemazione logistica per centinaia di famiglie che sono rimaste senza tetto e che nonostante le avversità si sono adoperate per continuare ad avere una vita dignitosa.

Sicuramente la gravità dei momenti vissuti da coloro che si sono trovati a vivere nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

sono di notevole importanza, ed aspettano segnali di solidarietà e di comprensione da parte dello Stato, che in verità non si è dimostrato molto attento alle esigenze di chi ha dovuto sopportare già una così grande sciagura.

In tale prospettiva il presente disegno di legge prevede per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche colpite dal sisma del 26 settembre 1997, come individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero per sua delega dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, la possibile sanatoria di tutte le opere edili ultimate entro il 31 maggio 1998 e costruite anche su aree assoggettate a vincoli di inedificabilità (articolo 1, comma 1).

Tale sanatoria sarà possibile mediante il pagamento di un'oblazione nella misura prevista dalla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, moltiplicata per 2 (articolo 1, comma 3).

Per la disciplina specifica - termini e reddito di riferimento - si applica la normativa di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con le dovute specificazioni previste dal presente articolo unico.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, si applicano con le specificazioni indicate al presente articolo alle opere abusive che risultano essere state ultimate entro la data del 31 maggio 1998 ed eseguite nelle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal sisma del 26 settembre 1997 e del marzo 1998, individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero per sua delega dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. I termini contenuti nelle suddette disposizioni e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione di essa, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli abusi edilizi sanabili ai sensi del comma 1 la misura dell'oblazione prevista nella tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è moltiplicata per 2.

4. Ai fini dell'applicazione della presente legge, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, le seguenti date: «31 marzo 1995»; «15 aprile 1995»; «15 luglio 1995»; «15 settembre 1995» e «15 dicembre 1995», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 dicembre 1998»; «15 gennaio 1999»; «15 aprile 1999»; «15 luglio 1999»; «15 ottobre 1999». Al medesimo fine il red-

dito di riferimento di cui al comma 15 dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994 deve intendersi quello dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1997.